

sfugge alla cognizione del giudizio di legittimità la valutazione di adeguatezza delle ragioni che supportano la mozione di sfiducia;

il collegio ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 10 comma 2 della legge regionale siciliana n. 35 del 1997 che prevede la disciplina dell'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli articoli 1, 48 e 97 della Costituzione;

secondo il Tar di Catania per ridare legittimità costituzionale all'istituto della mozione di sfiducia occorrerebbe o modificare la lettera della legge o operare una correzione in termini parziali di illegittimità costituzionale;

il tribunale amministrativo ha anche sottolineato « come la stabilità delle istituzioni implica che il patto tra corpo elettorale e organi eletti fulcro del sistema democratico, si espliciti nei tempi fissati dall'ordinamento senza interruzioni che si ripercuotono in termini di efficienza e deresponsabilizzazione dei soggetti investiti da cariche pubbliche »;

il provvedimento ha determinato la sospensione del giudizio in corso e la relativa trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; ciò ha impedito il libero confronto tra le forze politiche, lo svolgimento delle elezioni dopo l'avvenuta apertura della campagna elettorale con l'impegno di risorse dei singoli candidati;

all'avviso dell'interrogante tale ordinanza rappresenta una grave anomalia rispetto ai casi di scioglimento dei consigli comunali per approvazione di mozione di sfiducia; ed è suscettibile creare solo confusione determinando un pericoloso *vulnus* alla normativa vigente, al funzionamento del sistema democratico, alla vita delle singole comunità locali;

nell'opinione pubblica può sorgere il dubbio che si siano state interferenze di qualsiasi tipo sul Tar di Catania nell'ordinanza sospensiva al fine di mantenere in carica l'attuale sindaco di Avola e impedire lo svolgimento di libere elezioni;

eventuali ritardi della Corte costituzionale nel giudizio di costituzionalità determinare condizioni di disorientamento nei confronti dei consigli comunali che hanno sfiduciato il sindaco con atto deliberativo -:

se risulti che sia stato presentato ricorso al consiglio di giustizia amministrativa, organo gerarchico superiore, al fine di valutare se esistano le condizioni per dichiarare la norma incostituzionale e per verificare se sussistano le condizioni per il reintegro del sindaco di Avola, della giunta e del consiglio comunale che di fatto aveva sfiduciato il sindaco con atto deliberativo;

se non ritenga che nell'attesa del giudizio del consiglio di giustizia amministrativa le funzioni amministrative della città di Avola dovrebbero essere esercitate dal commissario ad acta nominato dalla Regione Sicilia.

(2-02086) « Buttiglione, Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

ASCIERTO e GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

nei giorni dal 12 al 14 novembre 1999 si è tenuto a Capri un convegno, organizzato dall'Amministrazione penitenziaria - Direzione del Dap;

a detto convegno hanno partecipato circa 400 persone, dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria provenienti da tutta Italia;

al suddetto personale è stato riconosciuto per tutta la durata del convegno il trattamento di missione, ovvero con tutte le spese - vitto, alloggio e viaggio dalla sede di appartenenza per Capri e ritorno - a carico dell'Amministrazione;

la Direzione del Dap — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria — per garantire una copertura giornalistica al convegno, ha ospitato altresì un cospicuo numero di giornalisti e osservatori;

al convegno di Capri hanno partecipato tutte le figure e ruoli dell'Amministrazione penitenziaria: vertici del Dap, direttori, educatori, assistenti sociali, operatori amministrativi, medici e infermieri, ragionieri e polizia penitenziaria, nonché un certo numero di magistrati, oltre al ministro della giustizia e il sottosegretario delegato;

risulterebbe che il costo complessivo del convegno di Capri si aggiri attorno ai 6/700 milioni —;

quanti sono stati effettivamente i partecipanti al convegno di Capri ed a quale titolo;

a quanto ammontano le spese totali per il personale dell'Amministrazione, suddivise per categoria, ruolo e luogo di provenienza, specificando il relativo ammontare dei costi per vitto, alloggio, viaggi, indennità di missione;

quanto è costato all'Amministrazione ospitare a Capri i giornalisti, gli osservatori ed eventuali altre persone, invitati al convegno;

a quanto ammontano le ore di straordinario del personale di Polizia penitenziaria — autisti, scorte, sorveglianza generale, personale del servizio navale — che hanno garantito la sicurezza dei partecipanti al convegno;

a quanto ammontano le spese generali di organizzazione del convegno: segreteria, supporti telematici e vari, noleggio della sala del palazzo dei congressi di Capri, borse/cartelle in omaggio ai partecipanti, eccetera;

a quanto ammonta il costo previsto per la pubblicazione degli atti e quando gli stessi verranno resi pubblici;

perché e da chi è stata prescelta la sede del convegno a Capri, notoriamente

un luogo che offre ospitalità a costi molto elevati e che, essendo su un'isola, è oltretutto problematico da raggiungere da ogni parte d'Italia;

se non ritenga, il ministro interrogato, che sarebbe stato meglio organizzare il suddetto convegno in una struttura dell'Amministrazione penitenziaria.

(3-04645)

LEONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il movimento di denaro sviluppato dal settore dei giochi e lotterie dovrebbe attestarsi quest'anno intorno ai 38 mila miliardi;

le quote dei singoli giochi registrano un evidente divario dei movimenti a favore del lotto, 24 mila miliardi, contro: superenalotto 6.500, totocalcio 2.500, tris 1.100, scommesse sportive 700, totip 180;

a tali differenze di volumi di gioco corrispondono paradossali disomogeneità degli aggi concessi ai gestori dei giochi;

in particolare, l'aggio conferito alla società Sisal spa per il Superenalotto (il 3,8 per cento calcolato sul movimento lordo delle giocate) risulta di gran lunga inferiore a quello percepito dalla società Lottomatica per scaglioni progressivi di incasso fino ai 20 mila miliardi, mentre per gli scaglioni successivi i due aggi si equivalgono. Per lo scaglione di 6 mila miliardi, ovvero circa il movimento superenalotto del 1999, la Lottomatica percepisce il 6,7 per cento mentre la Sisal il 3,8 per cento: ciò che pare evidentemente, una grande disomogeneità, ingiusta e immotivata in qualsiasi libero mercato;

tale disomogeneità degli aggi percentuali appare inspiegabile, inoltre, in relazione al fatto che il Superenalotto viene venduto in una rete più ampia (17 mila punti vendita contro i 14 mila del lotto), e che il lotto vanta una tradizione di 400 anni, dunque radicatissimo nella cultura popolare e non bisognoso del supporto di

promozione commerciale rispetto, non solo al superenalotto, ma anche agli altri giochi e lotterie;

se non ritenga:

a) di dover verificare, in tempi rapidi, la congruità di tutti gli aggi concessi ai gestori di giochi e lotterie, tenendo conto dei reali costi da loro sostenuti per lo svolgimento del servizio e del fatto che l'aggio concesso a Lottomatica è il medesimo di anni fa quando il gioco realizzava 2 mila miliardi di movimento;

b) di predisporre sin da oggi tutti gli strumenti idonei a pervenire ad una riduzione dell'aggio di Lottomatica, e di mettere in atto un meccanismo che consenta l'individuazione di un gestore più vantaggioso per lo Stato, al fine di realizzare condizioni più favorevoli per l'Erano e di garantire al settore dei giochi criteri omogenei per tutti gli operatori presenti o futuri. (3-04646)

LO PRESTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la normativa in materia di sistemi informativi delle automatizzati delle amministrazioni pubbliche, con particolare attenzione al settore giustizia, impone alle stesse di provvedere, « di norma con proprio personale, alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati », mentre soltanto eccezionalmente, ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi (articolo 2, 1° e 2° comma decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);

ad oggi tale indicazione della legge resta in larga parte disattesa, in quanto le amministrazioni continuano ad operare in condizioni di dipendenza nei confronti di fornitori esterni di servizi informatici, ai quali vengono commissionate mere presta-

zioni d'opera, vietate dalla legge anche con riferimento al settore pubblico (articolo 2 legge 1369 del 1960);

tutto ciò comporta uno stravolgimento dei principi stabiliti dalle leggi vigenti ed un non adeguato utilizzo delle risorse pubbliche, in quanto tali prestazioni comportano costi significativamente superiori a quelli che lo Stato pagherebbe richiedendo direttamente a personale interno alle amministrazioni e, senza interposizione le identiche mansioni oggi svolte dai prestatori soci o dipendenti di imprese informatiche esterne in appalto (in certi casi cooperative con il carattere di « cooperative spurie »);

la situazione attuale è ancora più grave ove si consideri che configura l'ipotesi di danno l'affidamento a personale estraneo all'amministrazione di compiti istituzionali, salvo che sia dimostrata, con adeguate giustificazioni, l'impossibilità di provvedervi con personale di ruolo e sempre che l'affidamento abbia ad oggetto speciali prestazioni di cui le amministrazioni pubbliche non abbiano il *know-how* adeguato e rivesta carattere temporaneo, così come più volte ha sentenziato la Corte dei conti;

tale situazione è in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la quale, nei casi evidenziati di intermediazione di mere prestazioni d'opera commissionate alle imprese, si espone al rischio di un contenzioso giudiziario che può essere anche di vasta portata, attesa la dimensione del fenomeno;

la persistente violazione del precetto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 può esporre le amministrazioni committenti a responsabilità contabile;

il sopradetto comportamento della pubblica amministrazione non trova giustificazione nemmeno sotto il profilo del rapporto costi-benefici; infatti nonostante i livelli assai bassi del trattamento economico corrisposto ai propri dipendenti o

soci lavoratori dalle imprese esterne alla pubblica amministrazione ed appaltatrici di servizi informatici (detto personale attualmente svolge attività informatica per 40 ore settimanali, come risulta da tabulati elaborati dal ministero della giustizia, con una retribuzione media di Lit. 1.200.000 netti mensili e inoltre non avendo riconosciuti dei diritti fondamentali dei lavoratori), il costo delle mere prestazioni pagate dalle amministrazioni committenti alle imprese fornitrici di servizi informatici è più elevato di quelli che normalmente lo Stato pagherebbe allo stesso personale attualmente utilizzato, ove venisse adibito all'espletamento delle stesse mansioni oggi svolte (quali, ad es. l'immissione ed il salvataggio dei dati), alle dirette dipendenze dello Stato;

la situazione denunciata comporta altresì il rischio di lasciare in mano a terzi, senza che siano date idonee garanzie di affidabilità e di riservatezza, la gestione di dati destinati ad essere riservati, con l'ulteriore grave rischio che in alcuni settori dello Stato la vulnerabilità delle informazioni così gestite, potrebbe essere esposta all'interesse della malavita organizzata; in particolare si fa riferimento alla segretezza connessa alle indagini del processo penale ed a campi specifici del processo civile quali le materie fallimentari, dei minori, ecc.;

pertanto la gestione con risorse proprie di tali dati da parte della pubblica amministrazione darebbe allo stato più ampie garanzie di autonomia, di sicurezza e di salvaguardia del patrimonio informativo;

con riferimento alle attività presupponenti un patrimonio conoscitivo riservato, o in ogni modo tutelato, deve essere affidata alla pubblica amministrazione la responsabilità della salvaguardia delle integrità dei dati e del e fonti anche a tutela della privacy, in ossequio anche ai principi sanciti dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla disciplina del trattamento dei dati personali;

la ridefinizione dell'assetto organizzativo della pubblica amministrazione im-

posta dalla ristrutturazione informatica in corso potrebbe dare soddisfazione anche all'esigenza di salvaguardare in qualche misura l'occupazione del personale che si renderebbe esuberante nelle imprese informatiche, che operano con la pubblica amministrazione, in conclusione, attingendo da aree di lavoro attualmente precarie e prive di protezione giuridica, ma connotate da pregressa e sperimentata capacità lavorativa (anche avvalorato da attestazioni di stima di magistrati e dirigenti di cancelleria sull'ottimo lavoro prestato e sulla necessità che questa collaborazione continui in situazione di non precariato) quali quelle delle persone impiegate in progetti di lavori socialmente utili e dei lavoratori esuberanti delle imprese informatiche, lo Stato potrebbe, con risparmio complessivo di spesa, offrire sbocchi occupazionali stabili, non assistenziali e utili ad una gestione corretta ed efficace della funzione di trattamento automatico delle informazioni -:

quali iniziative si intendano assumere per porre fine alle violazioni di legge, di cui in premessa, che possono comportare danno erariale e condizioni di estrema precarietà di lavoratori oltre che i limiti strutturali nei livelli di conoscenza e di competenza in un settore strategico come quello del trattamento automatico delle informazioni, pur nel rispetto degli obiettivi di crescita e di valorizzazione delle imprese informatiche qualificate, che costituiscono una componente rilevante del settore terziario avanzato;

se non ritengano che la soluzione dettata dalla legge appaia anche conforme ai principi costituzionali sulla tutela del lavoro sanciti dagli articoli 1, 35 e 36 della Costituzione in quanto assumendo direttamente, con le modalità opportune, il personale che ora viene utilizzato in appalto si produrrebbe una forte diminuzione dei rapporti di lavoro precario ed una maggiore possibilità di crescita di competenza nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e di crescita nella sicu-

rezza nel trattamento di dati riservati che sono connessi ai compiti istituzionali in molti ambiti del settore pubblico;

se le condizioni di un arretrato « strutturale » con particolare riferimento alle problematiche scaturite dal *millennium bug*, dal giudice unico, da un giusto processo, da un contesto europeo dove parametro fondamentale è il buon andamento della giustizia; dell'inserimento del sistema informativo di alcuni settori in particolare di quello della giustizia dove questa limitazione rappresenta una componente che determina le condizioni di « negata giustizia », non giustifichi un'urgente iniziativa specifica di copertura delle vacanze attuali degli organici come ad oggi risultano presso il ministero di giustizia, anche attraverso concorsi per titoli e colloqui che permettano, tra l'altro, di tutelare i lavoratori di imprese e cooperative che operano con la pubblica amministrazione (nei fatti in una condizione di totale sua subordinazione) e per evitare di disperdere competenze ed esperienze.

(3-04647)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

ALOI. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda riguardante le sorti dell'agrumicoltura della zona di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria, continua a destare preoccupazione, in quanto innanzitutto si attende ancora la riscossione delle spettanze a favore degli operatori del settore;

inoltre, ulteriori penalizzazioni verranno causate dai provvedimenti, con i quali, in sede di Unione europea, si è stabilito l'abbattimento per gli agrumi;

la legge finanziaria, attualmente in discussione alla Camera, non è sicuramente idonea a tutelare le istanze del settore agricolo;

insoluti rimangono i problemi, causati dalle infiltrazioni comunali, nei momenti della raccolta e della vendita dei prodotti agrumicoli;

è ignota la sorte del catasto agrumicolo e del piano agrumicolo regionale nonostante le assicurazioni manifestate per una loro pronta realizzazione —:

se intenda assumere iniziative, onde evitare che le situazioni, qui descritte, siano causa di nuovi danni all'agrumicoltura, settore fondamentale per l'economia calabrese. (5-07035)

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

presso alcuni comuni delle province di Treviso e di Padova sono pervenuti a dei cittadini dei bollettini postali con verbale per il pagamento di sanzioni amministrative comminate dalla polizia municipale di Roma Nono dipartimento del Comune — per presunte violazioni del codice della strada, negli anni 1998 e 1999;

nella stragrande maggioranza dei casi i cittadini destinatari non sono mai stati a Roma negli anni citati, e tanto meno con autoveicolo privato proprio o di altri e ciò può essere ampiamente documentato —:

quali accertamenti voglia ordinare affinché sia accertata la procedura che si è sviluppata e che ha consentito di indicare nei verbali, i numeri di targa degli autoveicoli effettivamente di proprietà dei destinatari;

quale processo o erroneo o criminoso sia stato compiuto e da quali soggetti;

se non ritenga di intervenire immediatamente per chiedere l'archiviazione dei casi in oggetto. (5-07036)